2026/1394

22.6.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1394 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2026

che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan ([1]), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/2147.

(2) Il 28 aprile 2026 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 1591 (2005) ha aggiunto quattro persone all'elenco delle persone oggetto di misure restrittive.

(3) Il 7 maggio 2026 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1051 ([2]), con cui ha aggiunto tre di tali quattro persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio ([3]).

(4) Il 22 giugno 2026 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1393 ([4]), con cui ha aggiunto la quarta persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014.

(5) La voce relativa alla quarta persona dovrebbe pertanto essere soppressa dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2147,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, nella sezione «A. Persone fisiche», è soppressa la voce seguente:

«14. Algony Hamdan DAGALO MUSA».

([1]) GU L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1051 del Consiglio, del 7 maggio 2026, che attua l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (GU L, 2026/1051, 7.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1051/oj).
([3]) Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1393 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che attua l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (GU L, 2026/1393, 22.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1393/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Luxembourg, il 22 giugno 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. PANAYIOTOU